

Allegato	B
all'atto	4.11.2010
rep. n.	2060
rac. n.	1651

STATUTO DELLA "FONDAZIONE RAVELLO"

Articolo 1

Natura, denominazione e sede

1. E' costituita la Fondazione Ravello, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione ha sede legale in Ravello (SA). Il Consiglio di Indirizzo, per esigenze di rappresentanza, può stabilire altre sedi in Italia e all'estero.

Articolo 2

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - Fondatori Promotori;
 - Fondatori;
 - Partecipanti
2. Sono Fondatori Promotori:
 - a) la Regione Campania;
 - b) la Provincia di Salerno;
 - c) il Comune di Ravello;
 - d) la Fondazione Monte dei Paschi di Siena dalla data di costituzione e fino al 31 dicembre 2010.
3. Possono divenire Fondatori i soggetti pubblici e le istituzioni proprietari di beni culturali insistenti sul territorio, suscettibili di gestione in capo alla Fondazione, in forza di accordi di valorizzazione - ex art. 112, comma 4, del D.Lgs. 22/ 11/ 2004, n. 42 - che assumano l'impegno di rispettare integralmente le norme del presente Statuto, di condividere in fase operativa i programmi della Fondazione e di contribuire, al fondo di dotazione e, per la durata della Fondazione, al fondo di gestione mediante un contributo in danaro annuale, ovvero beni o servizi nelle forme, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Indirizzo.
4. Possono divenire Partecipanti i soggetti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al funzionamento della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in danaro, in attività, anche professionale, in servizi ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
5. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo anche a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o corrisposto con attività professionale.
6. L'ammissione dei Fondatori e dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

Articolo 3

Finalità

1. La Fondazione ha le seguenti finalità:
 - a) tutelare e valorizzare, in termini culturali e economici, i beni di interesse artistico e storico situati nel Comune di Ravello;
 - b) promuovere e realizzare, a tutela della vocazione di Ravello e a beneficio dell'immagine della Campania nel mondo, il Festival musicale, quale importante rassegna di attività concertistiche, operistiche e/o di balletto, nonché le ulteriori iniziative culturali, scientifiche e artistiche che valorizzino i siti storico - artistici di Ravello;
 - c) rendere i beni di interesse artistico del Comune di Ravello pienamente fruibili dal pubblico secondo modalità che ne consentano la migliore con-



servazione;

- d) gestire, in conformità ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza, i compendi di beni facenti parte del proprio patrimonio, ovvero ad essa affidati o conferiti in uso, così da poter realizzare l'attuazione del Progetto Ravello
- e) promuovere, sviluppare ed incentivare, anche ospitando stage e tirocinii, attività formative, in particolare nello specifico ambito del management culturale e turistico;
- f) compiere ogni attività connessa agli scopi indicati.

2. Per la realizzazione delle finalità istituzionali, e in conformità ad esse, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla normativa di riferimento, ivi comprese quelle commerciali.

3. La Fondazione può compiere le seguenti attività strumentali all'attuazione dell'oggetto:

- partecipare, anche in veste di promotore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie attività istituzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- porre in essere operazioni economiche, immobiliari, mobiliari e bancarie;

- stabilire forme di collaborazione con altre Fondazioni, Università, Accademie, Conservatori e Istituzioni similari, italiane o straniere, per creare programmi comuni finalizzati all'ottenimento di economie di gestione, di miglioramenti della qualità, di ottimizzazione dei servizi, di una migliore formazione del personale;

- realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva, utile o opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. In ogni sua attività, principale o accessoria, la Fondazione opera nel perseguimento delle finalità statutarie e secondo criteri di efficienza, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ottimizzando l'impiego delle risorse.

Articolo 4

Patrimonio e fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo originario di € 278.000 (duecentosettantottomila) costituito con i contributi dei Soci Fondatori, così come risulta dall'atto costitutivo;
- b) dai conferimenti al patrimonio da chiunque effettuati;
- c) dagli accantonamenti a riserva deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dalle somme di danaro e dai beni mobili o immobili pervenuti da donazioni, eredità o legati destinati a patrimonio sulla base di specifiche indicazioni del dante causa ovvero, in mancanza di specifiche indicazioni, che il Consiglio di Amministrazione abbia destinato a patrimonio.

2. Il fondo di gestione è costituito:

- a) da tutti i redditi, frutti, proventi delle attività della Fondazione o del relativo patrimonio;
- b) dalle liberalità, da chiunque disposte, espressamente destinate al fondo di gestione, ovvero, in mancanza di specifiche indicazioni, che il Consiglio di Amministrazione abbia destinato al fondo di gestione;
- c) dagli importi, anche a titolo di contributo annuale, provenienti dai mem-

bri della Fondazione (Promotori, Fondatori, Partecipanti), secondo le modalità e nella misura stabilita annualmente con delibera del Consiglio di Indirizzo;

d) da ogni altra risorsa, provento o bene che provenga a qualsiasi ulteriore titolo alla Fondazione.

3. E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai fondatori e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve.

Articolo 5

Amministrazione e bilanci

1. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza e di buon andamento in ogni settore della sua attività, nel reclutamento del proprio personale e nell'approvvigionamento di beni e servizi.

2. La gestione amministrativa e contabile della Fondazione si svolge in base al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, comprensivo della situazione patrimoniale. L'esercizio finanziario ha durata annuale ed ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

3. Il bilancio di previsione della Fondazione deve essere deliberato in pareggio. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità del bilancio di previsione, se non previo reperimento della copertura finanziaria corrispondente. Eventuali disavanzi a consuntivo, non connessi con l'attività programmata, derivanti da eventi imprevedibili, dovranno essere obbligatoriamente ripianati entro l'esercizio successivo.

4. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo devono essere resi disponibili a tutti i fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento gestionale e dalla relazione del Revisore dei Conti. Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e quello consuntivo entro il 30 aprile dell'anno seguente, ovvero, qualora particolari documentate esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno.

Articolo 6

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) il Consiglio di Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Revisore dei Conti.

2. La Fondazione si dota di un Direttore Generale ai sensi dell'art. 12 del presente statuto, nonché di un Direttore Artistico.

3. L'assunzione delle cariche di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e delle ulteriori ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Articolo 7

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 9.

2. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente della Regione Campania, sentito il sindaco del Comune di Ravello, tra personalità che, per prestigio, professionalità, competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al perseguimento delle finalità dell'Ente.

3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato per un secondo mandato.



4. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione e ne promuove le attività;
- b) cura le relazioni pubbliche e istituzionali della Fondazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta dei relativi componenti, fissando l'ordine del giorno delle riunioni;
- d) sovrintende all'attuazione degli indirizzi determinati dal Consiglio di Indirizzo;
- e) formula al Consiglio di Indirizzo proposte al fine delle competenti determinazioni in ordine alle linee programmatiche dell'attività della Fondazione.

Articolo 8

Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione è composto come di seguito indicato:

- a) Presidente della Regione Campania o suo delegato, che lo presiede;
- b) Presidente della Provincia di Salerno o suo delegato;
- c) Sindaco del Comune di Ravello o suo delegato;
- d) quattro esponenti del mondo della cultura o delle professioni, di cui due nominati dal Presidente della Giunta regionale della Campania e uno ciascuno dal Presidente della Provincia di Salerno e dal Sindaco del Comune di Ravello.

Essi restano in carica per la durata del mandato dell'Amministrazione di appartenenza o designante.

2. I soggetti Partecipanti possono essere invitati alle singole sedute del Consiglio di Indirizzo, in ogni caso senza diritto di voto.

3. Il Consiglio di Indirizzo:

- a) determina le priorità, le linee programmatiche e gli obiettivi della Fondazione e formula indirizzi sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, anche su proposta del Presidente della Fondazione;
- b) delibera sull'ammissione dei membri Fondatori e Partecipanti ;
- c) delibera annualmente sull'entità del contributo annuale dovuto dai membri della Fondazione e sulle relative modalità di versamento o di adempimento;
- d) approva le eventuali modificazioni dello Statuto;
- e) nomina il Revisore dei Conti;
- f) verifica la coerente attuazione delle finalità statutarie.

4. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno nonché ogni qual volta il Presidente del Consiglio di indirizzo o due componenti lo richiedano.

Il Presidente della Fondazione, in ogni caso, convoca il Consiglio quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà dei Promotori e/ o dei Fondatori. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato – con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione inclusi quelli telematici – ai membri del Consiglio di Indirizzo e al Revisore dei Conti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

5. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del rappresentante della Regione.

Articolo 9

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di tre membri, come di seguito indicato:
 - il Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Sindaco del Comune di Ravello;
 - un componente, nominato dal Sindaco del Comune di Ravello;
 - un componente, nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente della Provincia di Salerno.
2. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio Generale di Indirizzo.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un triennio. I relativi componenti possono essere rinnovati per una volta soltanto. E' fatta salva la revoca delle singole nomine prima della scadenza ove l'incarico conferito risulti espletato in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini della Fondazione e negli altri casi previsti dalla normativa vigente; la revoca è disposta dal soggetto che ha effettuato la nomina, nel rispetto delle attribuzioni di cui al comma 1. E' altresì consentita la revoca dei componenti da parte del Presidente della Giunta regionale e del Sindaco del Comune di Ravello, entro il termine, rispettivamente, di 60 e di 45 giorni dal loro insediamento, al fine della nomina del nuovo rappresentante delle rispettive Amministrazioni in seno al Consiglio.
4. L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate, entro i limiti delle risorse all'uopo appostate in bilancio.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
 - a) approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, sulla base dello schema predisposto dal Direttore Generale;
 - b) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo, inteso come il piano delle attività da svolgere nell'anno successivo e i relativi stanziamenti, sulla base dello schema predisposto dal Direttore Generale;
 - c) dispone in merito all'accettazione di donazioni e lasciti, salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 3, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
 - d) in conformità alle linee programmatiche dettate dal Consiglio di Indirizzo, decide in ordine alle iniziative della Fondazione, avvalendosi, ove necessario, del Direttore Generale e/ o del Direttore Artistico della Fondazione;
 - e) nomina e revoca il Direttore Generale e il Direttore Artistico e provvede alla determinazione del relativo compenso;
 - f) approva la pianta organica del personale su proposta del Direttore Generale e formula indirizzi e criteri in materia di assunzione del personale;
 - g) approva, su proposta del Direttore Generale, i regolamenti interni della Fondazione anche relativi all'utilizzo dei beni assegnabili alla Fondazione in forza degli accordi di valorizzazione a stipularsi a mente dell'art. 112, comma 4, D.Lvo 22.11.2004, n. 42, ivi comprese le modalità anche transitorie di gestione e di organizzazione dei compendi;
 - h) decide su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione che non sia esplicitamente devoluto alla competenza degli altri organi.



2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che sia necessario per la buona gestione della Fondazione e, in ogni caso, su richiesta di almeno due consiglieri.

3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato ai membri del Consiglio di amministrazione ed al Revisore dei conti almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. La presenza potrà essere assicurata anche attraverso l'utilizzo di video e/ o teleconferenza; in tale caso i membri tele collegati daranno atto di aver ricevuto preventivamente ogni utile documento ai fini delle decisioni da adottare, alla stregua dei membri fisicamente presenti.

4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti.

5. Alla riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che assolve alle funzioni di segretario verbalizzante. I membri del Consiglio Generale di indirizzo possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 11

Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di indirizzo, che ne determina il compenso entro i limiti previsti per i revisori delle società partecipate dalla Regione, e dura in carica 3 anni.

2. La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica nella Fondazione.

3. Il Revisore dei conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sull'andamento generale della gestione e relaziona in merito su richiesta dell'organo di amministrazione o del Consiglio di Indirizzo.

4. Il Revisore dei conti può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione all'esito di procedura selettiva di evidenza pubblica.

2. Il contratto del Direttore Generale è a tempo pieno ed esclusivo e ha durata triennale.

3. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e a quelle del Consiglio di Amministrazione ed assicura il supporto necessario per la verbalizzazione delle sedute.

4. Il Direttore Generale:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la liquidazione di spese e l'incasso di somme;
- b) sovrintende al buon funzionamento della Fondazione, coordinando l'attività degli uffici nel rispetto della normativa vigente;
- c) predispone gli schemi di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, la pianta organica della Fondazione e provvede all'assunzione e alla gestione del personale;

e) gestisce in piena autonomia i budget assegnati per il perseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione;

f) è responsabile della gestione dei beni facenti parte del patrimonio della Fondazione o che alla stessa siano affidati, secondo le indicazioni generali che riceve dal Consiglio di Amministrazione, nel quadro delle linee programmatiche definite dal Consiglio di Indirizzo.

5. Il Direttore Generale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione della Fondazione e, su richiesta dello stesso, ovvero del Consiglio di Indirizzo, relaziona in merito alle attività di competenza.

6. L'incarico di Direttore Generale è retribuito nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso entro i limiti previsti per la dirigenza pubblica regionale, avuto riguardo a strutture analoghe per organizzazione e budget gestito.

Articolo 13

Direttore Artistico

1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione all'esito di acquisizione di manifestazioni di interesse sulla base di avviso pubblico tra esperti di comprovato livello preferibilmente internazionale.

2. Il contratto del Direttore Artistico ha durata massima triennale.

3. Il Direttore Artistico:

a) in coerenza con le linee programmatiche dettate dal consiglio di indirizzo, elabora il cartellone artistico delle attività concertistiche, e/ o di opera e/ o di balletto del Festival di Ravello e organizza sul piano artistico ogni altra iniziativa utile a valorizzare l'attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) sceglie, in conformità alla disciplina vigente, gli artisti ed i collaboratori artistici da impegnare nel programma, una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione;

c) cura e coordina ogni altra iniziativa artistico-culturale della Fondazione.

4. L'incarico di Direttore Artistico è retribuito nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, sulla base dell'istruttoria del Direttore Generale fondata su analisi di mercato condotte con riferimento ad enti di livello analogo alla Fondazione.

Articolo 14

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di indirizzo. La relativa deliberazione deve essere assunta con la maggioranza assoluta dei rappresentanti dei membri Fondatori e con il voto favorevole del rappresentante della Regione Campania.

Articolo 15

Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

2. La Fondazione si estingue se lo scopo della stessa diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.

3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio è devoluto a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe o connesse con quelle della Fondazione.

4. In caso di estinzione, i beni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 eventualmente conferiti al patrimonio della Fondazione da soggetti pubblici ritorna-


no nella piena titolarità di questi ultimi.

5. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, la Regione nomina uno o più liquidatori, anche fra i componenti dell'organo di amministrazione.

Art.16

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di fondazioni.



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE" around the perimeter and "PRESIDENTE" in the center. There are some illegible markings and a signature over the stamp.